

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, DE SIMONE, BANDOLI, CHIAROMONTE, BONFIETTI, CORDONI, CHIAVACCI, CORNACCHIONE MILELLA, LENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, BELLEI TRENTI, COMMISSO, MORONI, NARDINI, VALPIANA, DALLA CHIESA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Presentata il 7 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dieci anni sono trascorsi dall'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, durante i quali è stato possibile osservare lo stato della condizione dei minori in Italia, fare confronti con altri Paesi e verificare su alcuni punti la necessità di un aggiornamento della legge.

I criteri che avevano ispirato i legislatori di allora erano l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1967, lo snellimento delle procedure, ma soprattutto la necessità di due innovazioni: l'introduzione dell'istituto dell'affidamento e la *regolamentazione dell'adozione internazionale* che iniziava in quel periodo a divenire fenomeno diffuso. I risultati ottenuti dalla legge sono senz'altro positivi, basta un dato estremamente eloquente per

darne il senso: dal 1967 circa 70.000 bambini hanno trovato una famiglia. Oggi però alcune modifiche si rendono necessarie sia per le esperienze compiute, sia per i continui mutamenti che caratterizzano la società. E l'adozione come pochi altri istituti giuridici è densa di contenuti sociali.

Troppo spesso una parte della stampa, attraverso un taglio semplificatorio, « filmografico » e disinformato, si pone di fronte al problema in modo sbagliato. Con molta frequenza questo viene affrontato dal versante, distorto, di desideri di maternità o paternità frustrati o impossibilitati a realizzarsi. Sempre più l'assenza di certezza di regole a livello internazionale rischia di consegnare alla criminalità organizzata il futuro di tanti minori. È bene quindi ribadire innanzi tutto la prospettiva nella quale ci si deve porre nell'affrontare

il perseguimento dell'interesse del minore, del suo diritto ad affetti stabili ed alla serenità.

Questa proposta di legge fa propri molti dei suggerimenti avanzati dalla relazione conclusiva dell'*Indagine conoscitiva sull'adozione*, della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella X Legislatura, proposta dall'onorevole Bianca Guidetti Serra. Prima della stesura di questo progetto di riforma, si è ritenuto inoltre opportuno consultare alcuni operatori ed esperti della materia sotto i diversi profili, giudici del tribunale dei minori, assistenti sociali e associazioni delle famiglie.

La prima domanda che sorge è: per quali ragioni 40.000 minori oggi restano in istituto malgrado la legge n. 184 abbia regolato l'affidamento e l'adozione? Il fenomeno dell'istituzionalizzazione è troppo spesso ignorato. Esso dev'essere considerato un abuso sul minore poiché la mancanza, o la sola insufficienza, di rapporti stabili e personalizzati provoca carenze affettive che arrecano effetti negativi tali da pregiudicare, in modo spesso irrimediabile l'evoluzione psichica e spesso anche fisica del bambino. Primo compito deve essere quindi quello di fare cessare tale stato di fatto.

Ma perché questo sia veramente possibile è indispensabile che il Parlamento approvi al più presto un'organica riforma del settore assistenziale. Infatti, gli strumenti che a questo fine la legge n. 184 offre sono molto spesso inutilizzabili, sia per la insufficienza e l'inefficienza dei servizi e, talvolta, perfino per la loro totale mancanza in alcune regioni.

Il carattere di fondo della legge n. 184 è definito dal suo primo articolo che stabilisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Ma troppo spesso, per carenze nei servizi e negli enti che devono applicarla e per il disordine del settore assistenziale, tale principio viene disatteso. È questo il caso dei numerosissimi minori istituzionalizzati o affidati che provengono da famiglie in disagiate condizioni economiche. Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente proposta si vogliono pertanto indicare soluzioni ed

affrontare problematiche su cui la legge n. 184 si è rivelata carente.

Proponiamo innanzitutto con l'articolo 1 di affermare, accanto al diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia, il corrispondente diritto della famiglia che incontra difficoltà economiche nell'educazione dei propri figli, ad essere aiutata dalle istituzioni e dalla collettività. In particolare abbiamo voluto specificare che soltanto ove il minore risulti privo della necessaria assistenza, nonostante gli interventi di sostegno alla sua famiglia da parte dello Stato, dell'ente locale e di singoli cittadini, esso possa essere affidato, in via temporanea, ad altra famiglia o singole persone.

In particolare si prevede un aiuto alle famiglie con i seguenti interventi (articolo 3):

a) un assegno familiare speciale da parte della Cassa unica assegni familiari (CUAF);

b) un contributo dell'ente locale;

c) la priorità per l'assegnazione di alloggio da parte di enti pubblici o privati;

d) l'inclusione nella riserva del 12 per cento di assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie « deboli », dei genitori del minore;

e) l'elevazione del limite di età per i concorsi pubblici.

Si tenga presente che nel 1992 soltanto 5.000 dei 17.000 miliardi di contributi versati all'INPS per gli assegni familiari sono stati poi erogati ai beneficiari.

Con la presente proposta di legge si prevede inoltre una responsabilizzazione degli enti locali relativamente all'erogazione di un contributo alle famiglie, alla quale è subordinata l'erogazione dell'assegno familiare speciale (articolo 3, comma 4).

È altresì necessaria la creazione di una figura di « assistente domiciliare » (articolo 2). Tale forma di aiuto è stata realizzata in varie città italiane con il conseguimento di ottimi risultati: l'idea-base è di inserire per alcune ore del giorno nella

famiglia che abbia difficoltà nella guida dei figli una persona con compiti di aiuto negli impegni casalinghi e nella cura dei minori anche sotto il profilo scolastico.

Il numero di famiglie e di singole persone disposte ad accogliere un minore in affidamento familiare è purtroppo ancora scarso rispetto alla effettiva necessità. Per questo con l'articolo 7 della presente proposta di legge, si cerca di individuare una nuova modalità di aiuto ai minori in difficoltà. Si tratta di una sorta di « madrinaggio » o « padrinnaggio » che non sottragga il minore alla propria famiglia. I cittadini che vogliono aiutare un bambino bisognoso possono, sotto garanzia e sorveglianza delle istituzioni competenti in materia, stabilire un rapporto di « complementarità » con i genitori aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il minore stesso. È una forma di « affidamento parziale » che si colloca nell'ambito del mutuo aiuto tra famiglie, delle solidarietà, del volontariato micro-comunitario, e pertanto già possibile e silenziosamente esistente, ma sancirla per legge con la campagna di informazione che ne conseguirebbe, significherebbe sensibilizzare i cittadini, offrire una formula anche a chi non può impegnarsi in un affidamento, e un'ulteriore possibilità di scelta ai genitori in difficoltà. Il controllo delle istituzioni è indispensabile per garantire il minore da eventuali forme di sfruttamento.

Possiamo fare l'esempio dei genitori tossicodipendenti o detenuti, delle ragazze madri sole, che rappresentano alcuni dei principali casi sociali di provenienza dei bambini in adozione o in affidamento e che, a causa della loro condizione, non possono prendersi cura dei figli per tutto il tempo necessario, ma non per questo devono essere considerati genitori di « serie B » passibili di facili giudizi o provvedimenti. L'istituzionalizzazione sarebbe in questo caso del tutto dannosa e l'affidamento, che per definizione prevede la residenza presso gli affidatari, risulterebbe invece un provvedimento eccessivo.

L'articolo 6 della legge n. 184 stabilisce l'idoneità all'adozione soltanto per le cop-

pie sposate, presupponendo così un modello di famiglia esclusivamente limitato a quello tradizionale. Durante i trascorsi dieci anni dalla data dell'entrata in vigore della legge n. 184 molte abitudini e costumi sociali si sono modificati ed è notevolmente aumentato il numero delle coppie conviventi che non contraggono matrimonio.

È necessario quindi che anche questa proposta di legge prenda atto del modificarsi del concetto di famiglia. Attualmente in Italia non esiste una regolamentazione del rapporto *more uxorio*, che è urgente approvare, ma le indagini effettuate dagli assistenti sociali prima di deliberare la capacità di una coppia ad adottare sono sicuramente una garanzia ben maggiore di un certificato di matrimonio.

È cambiata inoltre negli individui la percezione di sé, e molti sono coloro che scelgono di vivere da soli. Non per questo però sono da considerarsi impossibilitati o incapaci di creare attorno ad un bambino quella situazione di affetti ed attenzioni di cui ha bisogno. Si deve quindi prevedere la possibilità di adozione da parte di singole persone anche nell'articolo in cui vengono definiti i soggetti che possono averne l'idoneità (articolo 8).

D'altra parte, la stessa legge n. 184, con l'articolo 44, rende possibile questo tipo di adozione in casi particolari, e in altri articoli ritiene altrettanto validi ed importanti i legami che si possono stabilire con un solo genitore. All'articolo 25 afferma:

« 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto per il coniuge deceduto dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore qualora i coniugi ne facciano richiesta ».

E ugualmente tali legami si ritengono importanti nell'articolo 27 dove si legge:

« 2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei ».

È bene segnalare inoltre che, nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, l'adozione da parte di singoli è espressamente consentita in tutti i Paesi eccetto in Danimarca, Italia e Paesi Bassi.

Occorre sottolineare che è importante cambiare la legge per adeguarla a costumi sociali che si modificano, ma per evitare inutili ideologismi è bene chiarire che essendo molte le coppie che richiedono l'adozione mentre pochi sono i bambini da adottare, il giudice, che si muove nell'esclusivo interesse del minore e decide per il medesimo la situazione che offre le migliori condizioni di completezza degli affetti, sarà portato quasi inevitabilmente a scegliere più spesso una coppia che un *single*.

L'articolo 6 deve essere modificato anche per quanto riguarda i limiti di età. Oggi i percorsi di formazione e i processi di inserimento nel mondo del lavoro sono più lunghi, si sceglie una vita di coppia e si decide di avere figli più tardi, si vive mediamente più a lungo, si andrà in pensione più tardi, i moderni mezzi di comunicazione rendono più omogeneo il livello di partecipazione alla vita sociale. Si rende quindi necessaria una modifica dei limiti di età nel modo indicato dalla presente proposta di legge per adeguare la legge, anche su questo aspetto, alle trasformazioni sociali in atto.

Il numero di bambini aventi i requisiti di età richiesti da chi vuole adottare in Italia è in continua diminuzione. Ciò avviene non solo per il basso tasso di natalità ma anche per l'aumento del controllo delle nascite anche nei ceti più poveri, sicuramente segno di progresso civile del nostro Paese. Questi fenomeni comportano che il desiderio di maternità o paternità si indirizzi verso i Paesi del terzo mondo ove è possibile ottenere bambini molto piccoli ed in tempi brevi. Troppo spesso però si sono

verificati casi di « commercio » di bambini attraverso la falsificazione dei documenti.

Quando dieci anni fa la legge n. 184 è stata approvata il problema non aveva l'attuale rilevanza e pertanto gli strumenti allora previsti risultano assai deboli rispetto alla realtà odierna.

Innanzitutto l'attuale normativa non afferma un principio imprescindibile: il diritto del minore a crescere e ad essere pertanto adottato nel suo Paese natale (articolo 10). Il grande sviluppo nell'ultimo decennio dell'adozione internazionale non fa che riflettere il grande squilibrio sociale ed economico del mondo e per questo è destinato ad aumentare nei prossimi anni.

Pochissimo si è fatto però nel nostro Paese. Come bene esprime la relazione conclusiva dell'*Indagine conoscitiva sull'adozione* del 1992 già citata: « negli anni passati sia il Ministero degli esteri che il Ministero dell'interno si sono mossi con incertezza e difficoltà nelle operazioni di verifica della regolarità delle procedure adottate nel Paese straniero e della posizione del minore al momento dell'entrata in Italia, nonché in riferimento ai servizi e l'assistenza offerti alla coppia italiana che si reca all'estero ». È la comunità internazionale tutta che deve affrontare con responsabilità tale argomento, iniziando a creare una minima cornice normativa di riferimento e di garanzie per difendere i minori abbandonati dei Paesi sottosviluppati, offrendo loro la possibilità di un futuro migliore. È infatti solo con provvedimenti e norme stabilite di concerto tra più Paesi, con una rete normativa ben salda a livello mondiale che si può affrontare concretamente il problema del mercato dei minori e operare per smascherare le organizzazioni illegali che sottraggono figli a famiglie povere del terzo mondo per poi rivenderli a coppie di Paesi ricchi oppure, nella peggiore delle ipotesi, per alimentare il mercato degli organi espianati. Il recepimento, anche da parte del nostro Paese, della « Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale », predisposta dalla Conferenza de L'Aja in data 29 maggio 1993, può segnare l'inizio di un nuovo

rigore e di una più completa articolazione delle leggi internazionali. Anche la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991, può essere un efficace strumento di riferimento comune. È urgente inoltre che il Governo italiano si adoperi per stipulare convenzioni bilaterali con i Paesi dai quali proviene il maggior numero di bambini adottati al fine di garantire, in particolare, l'omogeneità delle rispettive regolamentazioni e lo scambio di informazioni fra le diverse autorità competenti.

La Convenzione de L'Aja fornisce importanti indicazioni sulla necessità di trasparenza dei percorsi e delle pratiche attraverso le quali si giunge all'adozione di un minore e che oggi, di fatto, sono i più disparati e inaffidabili; soltanto una assoluta minoranza ricorre infatti ad associazioni autorizzate, mentre la maggior parte si serve di missionari o avvocati nonché di equivoche figure di mediatori. Seguendo le indicazioni della Convenzione la presente proposta di legge offre garanzie in tal senso, stabilendo il ricorso obbligatorio ad enti autorizzati (articolo 14), e stabilisce con precisione gli accertamenti da svolgere (articoli 11 e 12).

Ma il punto più importante della Convenzione de L'Aja è l'istituzione, in ogni Stato, di un'autorità centrale in materia

che viene prevista dall'articolo 16 della presente proposta di legge con la denominazione di: « Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori ». A tale autorità competono responsabilità che riguardano sia l'affidamento e l'adozione nazionale che l'adozione internazionale. Si verrebbe a creare così un organismo centrale altamente competente in materia che, attraverso i suoi compiti di supervisione e coordinamento, ma anche di informazione e di ricerca, sarebbe in grado di contribuire ad un profondo miglioramento dell'attuale, difficile, situazione.

Da più parti infine viene sollecitata una precisazione circa la durata del decreto di idoneità all'adozione internazionale. Infatti, la situazione degli aspiranti genitori adottivi può cambiare, ci possono essere mutamenti delle condizioni di salute, di lavoro o nel rapporto di coppia. Per questo è necessario stabilire un limite massimo di durata dell'idoneità, come pure, per le stesse ragioni, è necessario stabilire il decadimento di esso dopo una prima adozione (articolo 12).

La presente proposta di legge vuole essere aperta a tutti i contributi degli operatori sociali e del diritto e delle associazioni, per ottenere dal Parlamento con l'apporto di tutti i gruppi politici una legge migliore « nell'esclusivo interesse dei minori ».

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« La famiglia ha diritto di ottenere gli interventi di sostegno e di aiuto necessari per far fronte ai suoi compiti. Se la famiglia non è comunque in grado di soddisfare questo diritto e se la sua inidoneità risulta irreversibile, il minore ha diritto ad essere inserito in una nuova famiglia ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Qualora l'ambiente familiare non sia temporaneamente idoneo a fornire al minore l'assistenza necessaria l'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali, educative e sociali, anche attraverso misure di assistenza domiciliare anche specialistica ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 1-ter. — 1. Finché permane lo stato di bisogno economico del nucleo familiare la Cassa unica assegni familiari e l'ente locale erogano sussidi economici con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei casi in cui la famiglia non sia in grado, per motivi economici, di fornire l'assistenza necessaria al minore, su disposizione del servizio locale viene corrisposto temporaneamente al capofamiglia un assegno familiare speciale il cui valore è determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

3. L'assegno familiare speciale di cui al comma 2 è corrisposto per un anno in ragione di dodici mensilità dalla Cassa unica assegni familiari dell'INPS. La sua erogazione può essere rinnovata di anno in anno su decisione del servizio locale.

4. L'effettiva erogazione dell'assegno di cui al comma 2 è subordinata alla delibera di un assegno di assistenza familiare da parte dell'ente locale pari almeno al 50 per cento dell'ammontare dell'assegno medesimo. La trasmissione di tale delibera alla Cassa unica assegni familiari è effettuata a cura del servizio locale che ha disposto l'erogazione dell'assegno familiare speciale.

5. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o privati.

6. Nel caso di famiglie monoparentali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il genitore convivente con il minore ha diritto alla elevazione del limite di età di cui all'articolo 23, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.

7. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo vengono determinate sia la somma annuale da corrispondere da parte dello Stato alla Cassa unica assegni familiari sia quella da trasferire ai comuni per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo. Quest'ultima somma è ripartita tra i comuni in misura proporzionale al numero di residenti nel territorio comunale ed inversamente proporzionale al reddito provinciale *pro capite* ».

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) i genitori conviventi con il minore appartenente al nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-ter della citata legge n. 184 del 1983, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 300 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui agli articoli 1-bis e 1-ter il minore risulti egualmente privo, in via temporanea, della necessaria assistenza economica da parte del suo nucleo familiare, può essere affidato ad altra famiglia che preferibilmente abbia figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, nella quale siano comunque garantiti al minore continuità e stabilità nei rapporti con gli adulti, al fine di assicurarli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione ».

ART. 5.

1. All'articolo 3, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: « esercita i poteri tutelari sul minore

ricoverato o assistito », sono inserite le seguenti: « salvo nei casi determinati dalle disagiate condizioni economiche del nucleo familiare ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un programma annuale di informazione sull'istituto dell'affidamento familiare e promuovono corsi e incontri rivolti sia agli operatori del settore, sia alle persone interessate, al fine di approfondire le questioni relative all'affidamento familiare.

2. I comuni redigono un progetto annuale di sostegno alle famiglie in stato di bisogno in cui siano presenti minori che preveda strutture e modalità operative quali l'unificazione delle competenze tra i servizi sociali e sanitari, la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori.

3. Il progetto di cui al comma 2 può essere unico ed essere adottato mediante una intesa tra più comuni aventi un numero di abitanti inferiore a 15 mila.

4. Il programma di informazione e il progetto annuale di cui al presente articolo devono essere adottati dagli enti locali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Qualora a tale data tali atti non siano stati deliberati, il prefetto competente territorialmente nomina un commissario *ad acta* ».

ART 7.

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-ter. — 1. Il servizio locale con il consenso dei genitori del minore può autorizzare l'affidamento temporaneo e par-

ziale di un minore alle famiglie o ai singoli di cui all'articolo 2 della presente legge. Le famiglie o i singoli che intendono prestare aiuto ad un minore possono, sotto garanzia e sorveglianza delle istituzioni preposte, stabilire un rapporto di complementarità con i genitori aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il minore.

2. I genitori del minore conservano per intero la patria potestà, ed il minore risiede presso la propria famiglia.

3. Nella sua autorizzazione il servizio locale deve stabilire le modalità dell'affidamento parziale ed in particolare il numero di ore minimo che l'affidatario deve trascorrere con il minore.

4. Gli organi locali competenti sono tenuti a istituire corsi di preparazione a tale affidamento parziale e verificare regolarmente la proficuità per il minore del rapporto stabilito ».

CAPO II.

DELLE ADOZIONI

ART. 8.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, ed ai conviventi *more uxorio* che risultino tali da almeno tre anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'adozione è altresì consentita a persone singole che presentino le idoneità di cui al comma 1.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di cinquanta anni quella dell'adottando. Qualora l'adozione sia consentita ad un solo adottante quest'ultimo deve avere un'età

superiore a trenta anni ed inferiore a cinquanta.

4. Sono consentite ai medesimi soggetti più adozioni anche con atti successivi ».

ART. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali indagini devono essere completate entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di adozione al tribunale dei minorenni di cui al primo comma del presente articolo ».

2. Al quarto comma dell'articolo 22 della citata legge n. 184 del 1983, le parole: « gli ascendenti degli adottanti ove esistano » sono soppresse.

CAPO III.

DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

ART. 10.

1. Nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, prima dell'articolo 29, sono inseriti i seguenti:

« ART. 28-bis. — 1. Il minore ha diritto ad essere adottato nel suo Paese natale e, solo qualora in esso non esistano soluzioni sostitutive della famiglia biologica, e quando risulti in modo certo che è ignota la famiglia biologica o che essa è inidonea ad allevarlo, può essere disposta l'adozione internazionale.

ART. 28-ter. — 1. L'adozione internazionale deve essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di origine:

a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del minore;

b) abbiano stabilito che l'adozione internazionale realizzi il migliore interesse del bambino, dopo aver preso in esame le possibilità di sistemazione alternative nello Stato di origine;

c) abbiano accertato che:

1) le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano usufruito di un'adeguata consulenza e siano state debitamente informate degli effetti che il consenso produrrà e, in particolare, se l'adozione comporterà o meno la cessazione del rapporto di parentela giuridico tra il bambino e la sua famiglia di origine;

2) le persone istituzioni ed autorità di cui al numero 1), abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma prescritta dalla legge, e lo abbiano espresso o attestato per iscritto;

3) i consensi non siano stati indotti da compensi di alcun tipo e non siano stati revocati;

d) tenuto conto dell'età e del grado di maturità del bambino, abbiano confermato che:

1) qualora il suo consenso sia richiesto, il bambino abbia usufruito di un'adeguata consulenza e sia stato debitamente informato degli effetti che l'adozione ed il consenso produrranno;

2) siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni espresse dal bambino;

3) qualora il consenso del bambino alla sua adozione sia richiesto, questo sia stato dato liberamente nella forma prescritta dalla legge e sia stato espresso per iscritto;

4) il suddetto consenso non sia stato indotto da pagamenti o compensi di alcun tipo ».

ART. 11.

1. L'adozione internazionale deve essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato ricevente abbiano:

a) stabilito l'idoneità e la capacità di adottare dei genitori aspiranti all'adozione;

b) accertato che i genitori aspiranti all'adozione abbiano usufruito di una consulenza adeguata;

c) stabilito che il bambino è o sarà autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato ricevente.

ART. 12.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

« Il decreto di idoneità all'adozione internazionale ha validità tre anni. Esso cessa di avere efficacia dopo il suo primo utilizzo ».

ART. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è premesso il seguente periodo: « È permessa l'adozione internazionale soltanto di minori che non superino gli anni 10 ».

2. Al primo ed al secondo comma del citato articolo 31 della legge n. 184 del 1983, le parole: « degli anni quattordici » sono sostituite dalle seguenti: « di anni dieci ».

ART. 14.

1. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — 1. Gli enti pubblici e le organizzazioni private possono svolgere le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri solo se espressamente autorizzate dal Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori.

2. Gli enti di cui al comma 1 devono perseguire unicamente obiettivi che non siano finalizzati a scopo di lucro.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono soggetti a controlli periodici da parte del Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori in merito alla composizione, all'attività svolta ed alla situazione finanziaria ».

2. Il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento al fine di stabilire i criteri per la concessione dell'autorizzazione agli enti pubblici ed alle organizzazioni private a svolgere le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 134, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 38-*bis*. — 1. Il minore di nazionalità straniera introdotto in Italia allo scopo di adozione da parte di cittadini italiani, acquista di diritto la cittadinanza italiana al momento dell'inizio dell'affidamento preadottivo.

2. Nel caso di fallimento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione il minore mantiene la cittadinanza italiana ».

CAPO IV.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE DEI MINORI

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 81-*bis*. — 1. È istituito il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori. Tale Comitato è composto da tredici membri esperti in tematiche minorili dei quali tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, tre del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero dell'interno, tre del Ministero di grazia e giustizia, tre della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I compiti del Comitato concernenti l'ambito nazionale sono svolti attraverso un Osservatorio nazionale sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori, che registra con precisione la dimensione e le tipologie del disagio minorile, evidenzia le radici e permettendo di individuare tempestivamente le difficoltà di intervento. I fini di tale Osservatorio sono i seguenti:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'affidamento e dell'adozione;

b) raccogliere dati analitici sulle pratiche di affidamento e di adozione, il loro esito, le problematiche sorte e le difficoltà incontrate dalle famiglie adottanti o affidatarie, gli operatori pubblici, gli enti e le organizzazioni private;

c) redigere la mappa delle strutture operanti nel settore, delle iniziative e delle sperimentazioni realizzate da strutture pubbliche e private;

d) raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul contenzioso in materia;

e) raccogliere i progetti di legge statali e regionali che riguardano i minori e formulare parere sui progetti stessi;

f) formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attività di governo e delle amministrazioni locali;

g) formulare annualmente linee di indirizzo per i programmi e i progetti da promuovere di concerto con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 5-bis;

h) promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza post-adozione;

i) assumere gli opportuni provvedimenti per prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di altra natura, che possa derivare dall'adozione.

3. I compiti del Comitato concernenti l'ambito internazionale sono i seguenti:

a) fornire informazioni sulle leggi in materia di adozione in vigore negli altri

Stati e ulteriori informazioni di carattere generale quali statistiche e procedure da adottare;

b) assumere gli opportuni provvedimenti per prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di altra natura che possa derivare dall'adozione;

c) determinare i criteri e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli enti, di cui al comma 1 dell'articolo 38;

d) rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera *c)*;

e) verificare l'operato degli enti autorizzati predisponendo controlli periodici in merito alla composizione, all'attività svolta ed alla situazione finanziaria;

f) predisporre e stipulare accordi bilaterali con gli altri Paesi;

g) svolgere le funzioni di ufficio di riferimento per coloro che, volendo ricorrere all'adozione, non intendono avvalersi dell'operato degli enti autorizzati;

h) raccordarsi con le altre autorità centrali che negli altri Paesi svolgono compiti analoghi;

i) predisporre presso i Consolati della Repubblica italiana l'istituzione di un apposito servizio in grado di offrire l'assistenza necessaria ai cittadini italiani che si rechino all'estero per concludere un'adozione ».

ART. 17.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per stabilire le norme per il funzionamento del Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione trasmette una relazione sullo stato e le problematiche dell'affidamento, dell'adozione e della condizione dei minori ai Presidenti delle due Camere.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 81-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 16 della presente legge, pari a lire 5 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

